



COMUNE DI POGGIO NATIVO

Provincia di Rieti

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 28.10.2020, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Verbale di deliberazione n. 4 del 25.11.2020

OGGETTO: FONDI VINCOLATI – APPROVAZIONE LINEE GUIDA SULLA GESTIONE SEPARATA

L'anno **DUEMILAVENTI**, il giorno **VENTICINQUE** del mese di **NOVEMBRE**, alle ore **13,00**, e seguenti, presso la sede del Comune di Poggio Nativo (RI),

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

DOT.SSA FABIOLA GALLO

Con l'assistenza del Segretario Generale, Dott. Claudio Santarelli.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12.09.2020, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Poggio Nativo;
- con D.P.R. in data 28 ottobre 2020, è stata decretata, su proposta del Ministro dell'Interno, la nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente in persona della Dott.ssa Fabiola Gallo;
- ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, l'insediamento della Commissione Straordinaria di Liquidazione presso l'Ente deve avvenire entro il termine di cinque giorni dalla notifica del provvedimento di nomina avvenuta formalmente in data 10 novembre 2020;
- con deliberazione n. 1, in data 13 novembre 2020, è stato formalizzato l'insediamento del predetto Organo Straordinario di Liquidazione;
- con deliberazione n. 3, in data odierna è stato costituito l'Ufficio di supporto all'attività dell'Organo straordinario di liquidazione e sono state definite alcune misure organizzative e prestazionali;

RICHIAMATI:

- l'articolo 252, comma 4 del TUEL, secondo cui l'Organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ovvero nel caso de quo entro il 31.12.2019;
- l'art. 254, comma 3, del TUEL, secondo cui nel piano di rilevazione della massa passiva sono compresi:
 - a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all' art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
 - b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'art. 248, comma 2;
 - c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall' Organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7 del medesimo articolo;
- l'art. 36, comma 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, nel modificare l'art. 1, comma 457 della L. 11 dicembre 2016, n. 232, che a sua volta modifica l'art. 2- bis del D. L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, ha conseguentemente disposto che "In deroga a quanto previsto dall'art. 255, comma 10, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in dissesto finanziario



COMUNE DI POGGIO NATIVO

Provincia di Rieti

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 28.10.2020, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione";

- l'articolo 2 bis del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2016, n. 160 ai sensi del quale, in deroga a quanto previsto dall' art. 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'Organo straordinario di liquidazione con gestione separata, nell'ambito della procedura straordinaria di liquidazione, con facoltà dell' Organo straordinario di liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori;

- la circolare del Ministero dell'Interno n.21 del 20 settembre 1993, relativa all'applicazione delle norme sul dissesto, laddove chiarisce che i residui attivi e passivi della gestione vincolata siano esclusi dalla massa attiva e passiva, intendendosi con ciò che "le spese che trovano copertura in un'entrata vincolata al finanziamento delle stesse non possono essere finanziate con gli ordinari mezzi che concorrono alla formazione della massa attiva e che quindi vanno tenute separate nel piano di estinzione delle situazioni pregresse";

-la medesima circolare del Ministero dell'Interno n.21 del 20 settembre 1993, laddove chiarisce che la liquidazione delle spese delle gestioni vincolate compete all'organo straordinario di liquidazione che, laddove ritenga opportuno, può procedere al pagamento anche prima dell'approvazione del piano di estinzione, previa verifica delle condizioni di regolarità della spesa previste dalla legge;

RITENUTO CHE

- i criteri individuati dalla citata circolare del Ministero dell'Interno n. 21 del 20 settembre 1993 in relazione alle gestioni vincolate devono ritenersi ancora validi ed applicabili, in quanto l'atto è stato emanato in attuazione della previgente normativa, che, analogamente a quella in vigore a seguito della novella del 2016, affidava all'Organo Straordinario di Liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata;

- la stessa Direzione centrale della finanza locale, organo del Ministero dell'Interno, nel parere reso alla Commissione Straordinaria di Liquidazione di Caserta (nota prot.n.91410 del 24 luglio 2017), ha sostanzialmente fatto propri tali criteri, precisando che l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, affidati all'Organo Straordinario di Liquidazione, "è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione, restando ferma la facoltà dell'Organo Straordinario della Liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori";

- la nota citata precisa, altresì, che l'amministrazione dei residui relativi alle gestioni vincolate "verrà gestita separatamente [...] al fine precipuo di garantire il mantenimento del persistente vincolo di destinazione delle medesime risorse senza commistioni con la contemporanea gestione dei residui attivi e passivi relativi a risorse non vincolate";

TENUTO CONTO dell'atto di orientamento emanato in data 26 ottobre 2018 dall' Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli enti locali, ex art. 154, comma 2, D. Lgs. n. 267/00, sulla gestione dei fondi vincolati negli enti in dissesto finanziario che testualmente prevede:

"- La gestione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata nei Comuni dissestati di competenza dell'Organismo straordinario di liquidazione deve avvenire attraverso il coinvolgimento dell'Ente locale interessato affinché allo stesso sia garantito il supporto conoscitivo costante necessario per la prosecuzione di eventuali progetti e/o programmi ad esse connessi e per avere piena certezza circa la portata e la concreta attuazione dell'azione di risanamento;



COMUNE DI POGGIO NATIVO

Provincia di Rieti

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 28.10.2020, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

- *Il coinvolgimento dell'Ente locale potrà essere realizzato tramite il ricorso ad un'intesa di carattere procedimentale, concordata con l'OSL, afferente la gestione delle obbligazioni relative ai predetti fondi con lo scopo di consentire, all'Ente stesso, un'anticipata conoscenza dei risultati della gestione straordinaria in funzione dell'eventuale formulazione di indicazioni operative, con particolare riguardo ai rapporti scaturenti dalla gestione dei fondi in argomento che non si esauriscano nel perimetro temporale della gestione dell'OSL, ma possano sortire effetti anche sulla futura gestione dell'Ente;*

- *Resta ferma la piena autonomia dell'OSL nell'esercizio delle sue funzioni nel rispetto delle norme che regolano dette funzioni;*

- *Appartiene alla esclusiva responsabilità istituzionale degli organi rappresentativi dell'ente dissestato promuovere, facilitare ed individuare modi e tempi delle auspiccate intese di collaborazione con gli Organi straordinari di liquidazione”;*

PRESO ATTO che è interesse dell'Ente procedere speditamente alla liquidazione integrale delle somme vincolate al fine di rendicontare le spese dei finanziamenti assegnati, e ricevere, nei casi di contributi a rendicontazione, l'accredito delle relative somme;

RITENUTO che le linee guida approvate con il presente provvedimento possano assolvere la funzione di “Intesa di carattere Procedimentale” da inviare ai competenti organi dell'Ente per eventuali osservazioni e proposte e da ritenersi accettate entro 7 giorni dalla trasmissione;

CONSIDERATO che:

- è opportuno, data la complessità della gestione dei fondi vincolati nel bilancio comunale, definire in termini generali la condotta che questo OSL terrà di fronte a domande di pagamento a valere su gestioni vincolate in bilancio;

-sarà, comunque, necessario valutare in ogni singolo caso la sussistenza delle ragioni di opportunità che, a mente delle citate circolari ministeriali, consentono il pagamento delle spese relative alle gestioni vincolate, anche prima dell'approvazione del piano di estinzione e, comunque, nei limiti delle disponibilità di cassa;

VISTO l'allegato prospetto “Scheda rilevazione debiti Gestione vincolata” da utilizzare per l'istruttoria di competenza degli Uffici comunali (Allegato A);

DELIBERA

DI APPROVARE le seguenti linee guida, relative all'amministrazione separata dei fondi a gestione vincolata ed alle istanze di pagamento ad essi pertinenti:

1) Le istanze di pagamento relative a fondi a gestione vincolata saranno istruite dai Responsabili di Servizio competenti per materia, avendo cura di compilare e debitamente sottoscrivere l'allegata “Scheda rilevazione Debiti Gestione Vincolata” (Allegato A);

2) L'Organo straordinario di liquidazione si avvarrà della collaborazione degli Uffici comunali per verificare la citata Scheda di rilevazione, debitamente compilata, nonché gli atti giustificativi della spesa, per poi procedere alla relativa liquidazione, preliminarmente all'emissione dell'ordinativo di pagamento;

3) In caso pervenga un'istanza di pagamento a valere su un impegno di spesa, cui corrispondano somme a destinazione vincolata già incassate dall'ente e disponibili sull'apposito conto del Tesoriere comunale, l'organo straordinario di liquidazione, previa verifica della documentazione giustificativa, potrà autorizzare l'emissione del relativo ordinativo di pagamento con prelievo dall'apposita contabilità;

4) In caso pervenga un'istanza di pagamento a valere su un impegno di spesa, cui corrispondano residui attivi da riscuotere previa rendicontazione della spesa a soggetti terzi, l'organo straordinario



COMUNE DI POGGIO NATIVO

Provincia di Rieti

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 28.10.2020, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

di liquidazione, previa verifica della documentazione giustificativa, potrà autorizzare i competenti uffici comunali ad emettere l'ordinativo di pagamento e procedere alla rendicontazione e riscossione del credito;

5) In caso pervenga un'istanza di pagamento a valere su un impegno di spesa, cui corrispondano somme a destinazione vincolata già incassate dall'ente e disponibili in cassa e/o residui attivi non riscossi, di importo complessivamente inferiore ai residui passivi registrati sullo specifico fondo a destinazione vincolata, l'organo straordinario di liquidazione, previa verifica del titolo e nei limiti di questo, potrà autorizzare la spesa solo nei limiti delle risorse effettivamente accertate ed acquisite all'ente, non potendo gravare per l'eccedenza sui mezzi ordinari della gestione liquidatoria;

DI APPROVARE l'allegata Scheda rilevazione Debiti Gestione Vincolata (Allegato A);

DI INVIARE a cura dell'Ufficio di supporto OSL, la presente deliberazione, da intendersi quale "Intesa di carattere Procedimentale" per quanto in premessa riportato, agli Organi di governo e gestionale competenti dell'Amministrazione Comunale per eventuali osservazioni o proposte, ritenendole approvate trascorsi 7 giorni dalla data di trasmissione in assenza di osservazioni;

DI DEMANDARE all'Ufficio di supporto l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378. La pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on line del Comune ed in apposita sezione riservata del sito istituzionale dell'ente sarà curata dal Segretario Generale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
Dott. Claudio Santarelli

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Fabiola Gallo

DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si DISPONE che copia della presente deliberazione venga affissa all'Albo Pretorio dell'Ente ove resterà pubblicata per 15 giorni consecutivi (art. 124 D. Lgs. 267/2000) a cura dell'Ufficio supporto OSL.

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Fabiola Gallo